

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**Delibera numero 72/2013**

della seduta del Comitato Regionale per le Comunicazioni del 4 luglio 2013

**OGGETTO**

**Definizione della controversia - Debernardi/Vodafone Omnitel N.V.**

COMITATO

1. Paolo FRANZIA – Presidente
2. Giancarlo SERAFINI – Vicepresidente
3. Franco DEL CAMPO
4. Maria Lisa GARZITTO

| <u>PRESENTI</u> | <u>ASSENTI</u> |
|-----------------|----------------|
| X               |                |
| X               |                |
| X               |                |
| X               |                |

Segretario verbalizzante: Edoardo Boschin.

In ordine all'oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto appresso:

## IL COMITATO

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale "il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53";

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "Agcom"), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazione di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia", sottoscritta a Otranto il 10 luglio 2009 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lett. e);

VISTA la delibera dell'Agcom n. 173/07/CONS recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e il relativo Allegato A (di seguito, per brevità, "Il Regolamento");

VISTA la delibera dell'Agcom n. 73/11/CONS recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481";

VISTA la delibera dell'Agcom n. 276/13/CONS recante "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettroniche";

VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. VC/3702/12, con la quale il ricorrente, sig. Debernardi, ha deferito al Co.Re.Com. FVG la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Omnitel N.V. (di seguito, per brevità, "Vodafone");

VISTA la nota prot. n. VC/5141/12, con la quale il Servizio di supporto alle attività del Co.Re.Com. FVG ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la nota prot. VC/6927/12, con la quale le parti sono state invitate all'udienza di discussione della controversia;

UDITO l'operatore convenuto nel corso della predetta udienza;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

Il sig. Debernardi, intestatario dell'utenza telefonica 338 , ha presentato istanza di definizione della controversia nei confronti di Vodafone asserendo di aver ricevuto dalla Vodafone il preavviso di risoluzione del contratto per morosità e di aver appreso, in tale circostanza, dell'esistenza di una fattura – la n. – mai ricevuta e recante un addebiti elevati (di complessivi € 2.421,48).

Asseriva anche di esser stato, a causa della mancata ricezione della predetta fattura, nell'impossibilità di verificare la correttezza degli importi addebitati; pertanto, ne chiedeva l'invio e, di conseguenza, il ricalcolo delle somme richieste dal gestore.

L'operatore convenuto, che non si costituiva, formulava - nel corso dell'udienza di discussione della controversia a cui il ricorrente non partecipava - una proposta conciliativa recante lo storno dell'insoluto residuo a fronte del pagamento da parte del ricorrente della somma finale di € 1.500,00.

Il verbale dell'udienza di discussione veniva, quindi, inviato al ricorrente cui veniva chiesto di far pervenire le sue eventuali determinazioni in merito a quanto proposto dal gestore.

Il ricorrente, più volte sollecitato, declinava ogni risposta disinteressandosi, di fatto, dell'esito della controversia.

Al ricorrente veniva, da ultimo, inviata una ulteriore comunicazione, rimasta anch'essa priva di riscontro.

## **II. Motivi della decisione**

La richiesta del ricorrente non può essere accolta per le ragioni che seguono.

Il ricorrente ha contestato di non aver ricevuto la fattura n. \_\_\_\_\_ recante addebiti elevati e di non aver potuto controllare il traffico generato; per tale motivo chiedeva la rideterminazione dell'importo dovuto.

Per quanto riguarda la contestazione relativa al mancato ricevimento della fattura, va ricordato, in linea con quanto più volte espresso dall'Agcom sul punto, che in caso di fruizione dei servizi il pagamento va comunque effettuato, a prescindere dalla ricezione cartacea delle bollette.

Va, poi, evidenziato che l'utente ben avrebbe potuto prender visione e scaricare il documento contabileo accedendo al sito internet oppure chiedendone copia al servizio clienti o inviando una semplice richiesta mediante A/R all'operatore.

Dalla documentazione agli atti non risulta, invece, alcun tracciamento, scritto o verbale, né della relativa richiesta né di un reclamo inoltrato dall'istante in data anteriore all'istanza di conciliazione avente ad oggetto la mancata ricezione della stessa e la contestazione degli addebiti esposti nella fattura n. \_\_\_\_\_.

Occorre, poi, precisare che le doglianze del ricorrente hanno ad oggetto l'addebito di euro 2.421,49 esposto nella fattura n. \_\_\_\_\_. Vero è che il ricorrente non solo non si è premurato di pagare nemmeno quanto riconosciuto come dovuto in relazione alla fattura n. \_\_\_\_\_, ma nemmeno ha provveduto al pagamento delle successive fatture, non oggetto né di previa contestazione né di istanza di conciliazione e di definizione della controversia.

Con il che risulta che il ricorrente ha accumulando un insoluto pari a euro 3.497,33.

Pertanto, vi sono sufficienti indizi - quali, l'assenza di un qualsiasi atto o tracciamento volto a sollecitare l'invio della fattura e a contestare l'importo addebitato, la morosità estesa anche a fatture non oggetto di contestazione e il contegno del ricorrente nel corso del presente procedimento definitorio - per ragionevolmente supporre che le pretese dell'istante potrebbero, in realtà, apparire meramente strumentali ad evitare il pagamento del debito accumulato.

E di ciò si avrebbe conferma considerando che, di fronte alla proposta conciliativa dell'operatore formulata in sede di udienza di discussione della controversia (l'accettazione del pagamento della minor somma di euro 1.500,00 a fronte dello storno di quella residua su un importo totale insoluto di euro 3.497,33), il ricorrente nulla si premurava di comunicare né in un senso né nell'altro.

Si osservi, infine, che la somma di euro 1.500,00 richiesta dal gestore convenuto in pagamento risultava, a conti fatti, comunque minore alla somma addebitata da Vodafone a titolo di traffico voce estero, non incluso nel contributo mensile, generata dal ricorrente per euro 1.720,02 (a comprova di un intenso e consistente utilizzo della linea telefonica, per h. 18.28).

In conclusione, si può ragionevolmente ritenere che con l'avvio della presente procedura l'istante ha inteso sollevare una sorta di eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, beneficiando del criterio di riparto invertito dell'onere della prova alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, seconda sezione, sentenza del 10 marzo 2011, n. 5735 secondo il quale "il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)".

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che la richiesta del ricorrente in ordine allo storno degli addebiti recati dalla fattura n. AB13358338 non possa trovare accoglimento;

VISTA la nota prot. VC/4664/13, con la quale è stata trasmessa al Comitato la relazione del Responsabile del Procedimento e la proposta di decisione formulata ex articolo 19 della delibera Agcom n. 173/07/CONS;

UDITA la relazione del Presidente

### DELIBERA

1. Il rigetto dell'istanza presentata dal sig. Debernardi.
2. Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
3. Ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 104 del 2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.
4. La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. FVG, assolvendo, in tal modo, ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- Edoardo BOSCHINI -  
- Paolo FRANCA -

IL PRESIDENTE

- Paolo FRANCA -

